

Prot. n. 26

Spett.le  
COMUNE DI GIARRE  
c.a. **Ing. Giuseppa Rita Leonardi**  
(R.U.P. Dirigente Area II)

Catania, 21 febbraio 2012

**Oggetto:** bando di gara per affidamento lavori relativi al Contratto di Quartiere II "teatro del Carmine", realizzazione n. 40 alloggi ERP con annesso centro sociale" (termine offerte e gara 8 marzo 2012)

Con riferimento all'oggetto, è stata segnalata da imprese ns. associate la mancata ostensibilità del computo metrico estimativo, da parte di codesto ente.

Tale omissione che appare ingiustificata, rende problematica la presentazione di un'offerta congrua non conoscendo le quantità delle singole voci che compongono il prezzo a base d'asta previste dal progettista. Nel caso in specie, avendo l'ente appaltante scelto l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risulta pregiudizievole per l'operatore economico la predisposizione della propria offerta. **L'obbligo per la stazione appaltante di mettere a disposizione delle imprese il computo metrico estimativo**, è stato più volte richiamato dall'Autorità di vigilanza sui cc.pp. in vari provvedimenti (Parere n. 176/2010; n. 86/2007; Deliberazione n. 78/2004), costituendo la sua mancanza tra la documentazione di gara "un ostacolo, una violazione del principio di trasparenza ed un elemento discriminatorio alla partecipazione alla gara".

Pertanto, preghiamo codesto ente di provvedere a rimediare quanto sopra.

Riguardo al contenuto del bando, si rileva che nella clausola 15 e a pag. 8 del disciplinare, è prescritto che l'impresa partecipante dimostri il requisito della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo le modalità attuative contenute nel Decreto Ass. Reg. LL.PP. 29.10.2008. A tal proposito si rammenta che l'art. 15 L. n. 183/'11 ha introdotto nel DPR 445/2000, l'art. 44-bis che recita "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni...". Al fine di chiarire tale disposizione, una Circolare del Min. Lavoro (n. 37 del 16.1.2012) e una Circolare congiunta dell'INPS e INAIL del 26.1.2012, hanno sostanzialmente ribadito che il DURC non è autocertificabile, confermando l'obbligo di acquisirlo d'ufficio da parte della stazione appaltante e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa

presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle previste dal legislatore, tra cui art. 38, comma 1 lett. i) D.lgs 163/06.

Infine, nella suddetta circolare gli enti comunicano che dal 13 febbraio 2012, la richiesta di DURC doveva essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore  
*Giovanni Fragola*